

Codice DB1410

D.D. 27 settembre 2013, n. 2238

R.D. 523/1904 - Polizia idraulica n. 5266 - Lavori di ripristino opera di difesa idraulica in corrispondenza del bacino di compenso della centrale idroelettrica di Andonno sul Torrente Gesso in comune di Roccavione (CN) - Richiedente: ENEL Produzione SpA

In data 17/04/2013, la Società Enel Produzione con sede in via Roncata 94 - Cuneo , ha presentato istanza il rilascio dell'autorizzazione idraulica per il ripristino di un tratto di difesa spondale al piede del bacino di compenso della centrale idroelettrica di Andonno sul torrente Gesso nel comune di Roccavione.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali firmati dall'ing. Francesco Fornari in base ai quali è prevista la realizzazione dei seguenti interventi da autorizzarsi ai sensi del Regio Decreto n.523 del 25.07.1904:

- ricostruzione tratto di difesa spondale in destra idrografica mediante scogliera in massi, per una lunghezza pari a m 40,00.

La domanda unitamente agli elaborati progettuali è stata pubblicata presso il Comune di Roccavione per un periodo di quindici giorni consecutivi, dal 22/05/2013 al 06/06/2013 compreso, senza seguito di opposizioni e/o osservazioni.

A seguito del sopralluogo e dall'esame degli atti progettuali la realizzazione dell'opera in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del torrente Gesso.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/98;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- visti gli art. 89-90 del D.P.R. 616/77;
- vista la L.R. n. 40/98;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il Regolamento Regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i;
- vista la L.R. n.4/2009;
- visto il D.P.G.R. n.8/R del 20.09.2011 e visto l'art.11 del D.P.G.R. n.2/R del 21/02/2013 (inserimento dell'art.37 bis nel Regolamento Regionale 8/R/2011);

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, alla società Enel Produzione SpA con sede in Cuneo, via Roncata 94, la realizzazione dei lavori di ripristino della difesa spondale in destra idrografica del torrente Gesso secondo le caratteristiche e le modalità indicate negli elaborati tecnici allegati

all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, nel rispetto delle prescrizioni sotto riportate:

1. si dovrà provvedere alla manutenzione idraulica del torrente Gesso mediante il taglio delle piante presenti sulla sponda destra in corrispondenza del rilevato del bacino di compenso della centrale;
2. l'opera dovrà essere realizzata nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
3. il coronamento della difesa spondale sia realizzato ad una quota non superiore al piano di campagna e alla quota della sponda opposta;
4. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
5. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
6. il materiale di risulta proveniente dagli eventuali scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatare di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell'opera in progetto, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
7. non potrà in alcun modo essere asportato il materiale depositato in alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
8. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di anni 1 (uno), con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;
9. il committente dei lavori dovrà comunicare a questo Settore, nei modi consentiti dalla legge, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che i lavori sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
10. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

11. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dell'opera, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

12. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'opera autorizzata, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

13. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

14. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia (autorizzazione di cui al D.lgs n. 42/2004 - vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989 – vincolo idrogeologico, ecc...);

15. il soggetto autorizzato nella esecuzione dei lavori dovrà attenersi ai disposti dell' art.12 della L.R. n. 37 del 29.12.2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 72-13725 del 29.03.2010 e s.m.i. In ogni caso prima dell'inizio dei lavori dovrà prendere in via preventiva gli opportuni accordi con l'Amministrazione provinciale di Cuneo sia per il recupero della fauna ittica sia con riferimento alla normativa sopra indicata.

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente
Mauro Forno